

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1880

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NOVELLI, SANDRA SAVINO, PETTARIN

Modifiche alla legge 23 febbraio 2001, n. 38, in materia di tutela delle minoranze linguistiche della regione Friuli Venezia Giulia

Presentata il 31 maggio 2019

ONOREVOLI COLLEGHI! — La tutela delle minoranze linguistiche costituisce un principio che, a livello sovranazionale, si radica già nella Dichiarazione universale dei diritti umani, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni unite il 10 dicembre 1948 (articoli 2, 7, 26), e nella Convenzione per la salvaguardia per i diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848 (articoli 6 e 14), ove si affermavano principi di eguaglianza e non discriminazione per motivi attinenti alla lingua utilizzata dalle persone.

Sempre a livello sovranazionale, dagli anni Novanta si è posta anche la questione del trattamento delle cosiddette minoranze nazionali: un tema, questo, affrontato andando oltre l'affermazione della mera non discriminazione, per cercare di garantire l'effettiva partecipazione degli appartenenti a tali minoranze alla vita collettiva del loro

Paese attraverso il diritto all'uso della propria lingua nelle relazioni istituzionali, il diritto all'istruzione anche nella lingua minoritaria, il sostegno alla cultura della minoranza. Di questa fase innovativa sono significativi esempi la Dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti alle minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche, di cui alla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 47/135 del 18 dicembre 1992, e, in particolare, la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata dal Consiglio d'Europa il 5 novembre 1992.

Quest'ultimo atto, in particolare, prevede una tutela particolarmente accentuata delle lingue « regionali o minoritarie », tra l'altro attraverso prescrizioni molto analitiche sull'insegnamento delle medesime ad ogni livello scolastico, sulla possibilità di usare queste lingue in sede giudiziaria e legale, nonché nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, sulla previsione di

forme di bilinguismo nelle aree in cui sono presenti le lingue minoritarie, sulla garanzia della presenza di queste lingue nel settore dei mezzi di comunicazione e nell'ambito culturale.

Se lo Stato italiano non ha, ad oggi, provveduto a ratificare la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie del 1992, diversamente ha ratificato la Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995, ai sensi della legge 28 agosto 1997, n. 302, e la Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005, ai sensi della legge 19 febbraio 2007, n. 19.

Nel nostro Paese la tutela delle minoranze linguistiche fa parte del nucleo dei principi fondamentali sanciti dalla nostra Costituzione.

A fondamento di tale principio, enunciato dall'articolo 6, e ad esso simbioticamente connessi, vi sono i valori democratici del riconoscimento e della garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo, quale singolo e nelle formazioni sociali ove esplica la sua personalità, e quello di uguaglianza, sanciti, rispettivamente, dagli articoli 2 e 3 della Costituzione.

Precipitato di siffatti inderogabili principi sono gli Statuti, approvati con legge di rango costituzionale, del Trentino-Alto Adige, della Valle d'Aosta e del Friuli Venezia Giulia, che contengono norme a tutela delle minoranze linguistiche presenti in quelle regioni.

Tra le regioni italiane che vivono il fenomeno del multilinguismo, una particolare attenzione merita la realtà del Friuli Venezia Giulia.

Il Friuli è da sempre una terra di confine e di incontro di popoli: oltre all'italiano, lingua ufficiale, la regione autonoma ha anche riconosciuto come lingue regionali il friulano, lo sloveno ed il tedesco.

Questa regione rappresenta così un esempio interessante – per varietà di fenomeni e per l'estensione temporale in cui possiamo osservarli – di comunità plurilingue. La storia del Friuli Venezia Giulia e delle sue lingue è stata condizionata in buona parte dalla posizione geografica, ovvero dalle sue rela-

zioni sulle direttrici europee nord-sud ed est-ovest: la regione si configura come punto obbligato di passaggio e di incontro di popolazioni diverse.

Uno dei primi aspetti da sottolineare riguarda la comprovata presenza di identità linguistiche altamente frazionate e differenziate sul territorio.

Il friulano – oggi parlato da circa 650.000 persone – è la lingua maggiormente diffusa, è una delle minoranze linguistiche storiche incluse nella legge n. 482 del 1999 ed è oggetto di tutela anche da parte di norme regionali, in base alle quali è stata anche definita una grafia ufficiale; in applicazione di tali leggi sono state incoraggiate iniziative per la salvaguardia e la diffusione della lingua e progetti di normalizzazione e standardizzazione, che talora sono espressione di istanze non solo culturali, ma anche ideologiche e politiche.

Si deve poi evidenziare che la diffusione del friulano nella regione non si presenta in modo omogeneo: esso si mostra forte e compatto nelle aree montane e collinari e in quelle distanti dai centri maggiori e dalle vie di comunicazione, nei territori delle province di Pordenone e di Gorizia, ma nei centri urbani ha ceduto il passo all'italiano. Va poi sottolineato che il modello linguistico non è monolitico, e che, all'interno dell'area friulana, convivono tipologie dialettali (occidentale, centro-orientale e carnico), per quanto riconducibili a un diasistema che assicura la mutua intercomprensione.

In sostanza, si può affermare che il friulano sia la lingua che soddisfa le esigenze comunicative legate alla pratica quotidiana e all'ambiente rurale e tradizionale, mentre più recenti sono gli usi amministrativi e ufficiali: attualmente il rapporto tra italiano e friulano è interpretabile nei termini di un bilinguismo in cui possono intervenire parziali sovrapposizioni e coincidenze funzionali, poiché la *marilenghe* viene talvolta adoperata nella scrittura letteraria e nella comunicazione pubblica, mentre l'italiano, in quanto lingua nativa di gran parte dei parlanti, dilata sempre più il proprio spazio comunicativo anche ai domini informali. Il regresso del friulano è in ogni caso contrastato dal fatto che esso viene

percepito come un vincolo di coesione comunitaria: la storia della regione, la conformazione del territorio, il contenuto processo di urbanizzazione hanno in ogni caso agevolato il delinearci di una varietà spiccatamente individuale rispetto al resto dell'Italia settentrionale e il mantenimento di un rilevante grado di vitalità.

Ciò detto circa la rilevanza della lingua friulana all'interno della regione, nondimeno si deve registrare come la stessa, a differenza dello sloveno, trovi il proprio unico riconoscimento a livello statale, assieme al tedesco, per ciò che attiene alle minoranze linguistiche presenti nel Friuli, nell'alveo della legge n. 482 del 1999 sulle minoranze linguistiche storiche.

Per la sola minoranza slovena, specifiche norme sono dettate dalla legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, in attuazione degli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione e dell'articolo 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Al fine di realizzare pienamente il principio di uguaglianza, presupposto e corollario del riconoscimento e della tutela delle minoranze linguistiche, sancito dall'articolo 6 della Costituzione, si ritiene indispensabile che sia proprio la fonte di rango nazionale a riconoscere pari dignità a tutte le minoranze linguistiche presenti nel territorio friulano, pur riconoscendo la peculiarità storico-politica della minoranza slovena.

Proprio in tal senso, la presente proposta di legge modifica la legge 23 febbraio 2001, n. 38.

In particolare, l'articolo 1 modifica il titolo della legge, prevedendo che esso faccia riferimento a tutte le minoranze linguistiche del Friuli Venezia Giulia.

L'articolo 2 interviene sul riconoscimento, a livello nazionale, delle citate minoranze e l'articolo 3 estende loro le tutele che discendono dall'adesione ai principi della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, oltre che alla Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali.

L'articolo 4 modifica la disciplina del Comitato paritetico, istituito dalla legge n. 38 del 2001 per la sola minoranza slovena, rendendolo un Comitato paritetico per le minoranze linguistiche friulana, slovena e tedesca, con rappresentanza proporzionale di tutti gli idiomi minoritari riconosciuti.

Conseguentemente, l'articolo 5 disciplina gli ambiti territoriali di applicabilità delle misure di tutela delle minoranze friulana, slovena e tedesca previste dalla legge, che si applicano a tutto il territorio regionale, sulla base della tradizionale ed effettiva presenza delle minoranze stesse.

Al fine di verificare l'effettiva distribuzione e consistenza sul territorio delle minoranze linguistiche, in attuazione dell'articolo 3 dello Statuto del Friuli Venezia Giulia, che riconosce « parità di diritti e di trattamento a tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, con la salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali », è previsto un censimento straordinario che consenta di perimetrare tali territori, al fine di verificare la prevalenza di una determinata minoranza, sulla base di rilievi statistici e, dunque, di dati concreti ed attuali. A tale proposito, si rende necessario precisare che, allo stato, non è mai stato fatto alcun censimento sulle minoranze linguistiche presenti nel Friuli Venezia Giulia e sulla loro concentrazione nelle diverse aree della regione, a differenza di quanto accaduto per il Trentino-Alto Adige. La norma disciplina, altresì, le modalità di tale rilevazione, in modo da renderla compatibile sia con il dettato costituzionale sia con il fondamentale diritto alla *privacy*.

Il comma 1-*quater* dell'articolo 4 della legge n. 38 del 2001, introdotto dal medesimo articolo 5 della proposta di legge, estende i rilevamenti sulle minoranze linguistiche agli ordinari censimenti delle popolazioni e delle abitazioni effettuati dall'ISTAT.

L'articolo 6, infine, interviene sul procedimento di modifica delle suddette aree, prevedendo che ogni loro eventuale variazione debba tener conto dei dati ufficiali forniti dai censimenti dell'ISTAT.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Titolo)

1. Il titolo della legge 23 febbraio 2001, n. 38, è sostituito dal seguente: « Norme a tutela delle minoranze linguistiche della regione Friuli Venezia Giulia ».

Art. 2.

(Riconoscimento delle minoranze linguistiche friulana, slovena e tedesca)

1. All'articolo 1 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Riconoscimento delle minoranze linguistiche friulana, slovena e tedesca »;

b) al comma 1, le parole: « alla minoranza linguistica slovena presente nelle province di Trieste, Gorizia e Udine » sono sostituite dalle seguenti: « alle minoranze linguistiche friulana, slovena e tedesca presenti nella regione Friuli Venezia Giulia »;

c) al comma 2, le parole: « alla minoranza linguistica slovena » sono sostituite dalle seguenti: « alle minoranze linguistiche friulana, slovena e tedesca ».

Art. 3.

(Adesione ai principi della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie)

1. All'articolo 2, comma 1, alinea, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, le parole: « della minoranza slovena » sono sostituite dalle seguenti: « delle minoranze linguistiche friulana, slovena e tedesca ».

Art. 4.

(Comitato istituzionale paritetico per le minoranze linguistiche friulana, slovena e tedesca)

1. L'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, è sostituito dal seguente:

« Art. 3. — *(Comitato istituzionale paritetico per le minoranze friulana, slovena e tedesca)* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, è istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Comitato istituzionale paritetico per le minoranze friulana, slovena e tedesca, di seguito denominato "Comitato", composto da quarantotto membri, di cui venti cittadini italiani di lingua friulana, slovena e tedesca, in numero proporzionale rispetto alla loro presenza nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia:

2. Fanno parte del Comitato:

a) dieci membri nominati dal Consiglio dei ministri, dei quali quattro di lingua friulana, due di lingua slovena e uno di lingua tedesca;

b) otto membri nominati dalla giunta regionale del Friuli Venezia Giulia, di cui tre di lingua friulana, due di lingua slovena e uno di lingua tedesca designati dalle associazioni più rappresentative di ciascuna minoranza;

c) tre membri nominati dall'assemblea degli eletti di lingua friulana, slovena e tedesca nei consigli degli enti locali del territorio di cui all'articolo 1; l'assemblea è convocata dal presidente del consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;

d) sette membri, di cui tre di lingua friulana, due di lingua slovena e uno di lingua tedesca, nominati dal consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia con voto limitato.

3. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce le norme per il funzionamento del Comitato. La sua sede è a Trieste.

4. Per la partecipazione ai lavori del Comitato è riconosciuto ai componenti solo il rimborso delle spese di viaggio.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di 60.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020 ».

Art. 5.

(Ambito territoriale di applicazione della legge)

1. All'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Le misure di tutela delle minoranze linguistiche friulana, slovena e tedesca previste dalla presente legge si applicano alle condizioni e con le modalità indicate nella legge stessa, nel territorio in cui le minoranze sono tradizionalmente presenti »;

b) al comma 1, secondo periodo, le parole: « entro diciotto mesi dalla sua costituzione, » sono soppresse;

c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« *1-bis.* Ai fini della predisposizione della tabella di cui al comma 1, nel rispetto dei principi dell'articolo 3 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) effettua, ai sensi del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, e del regolamento (CE) n. 1201/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, anche in collaborazione con le università e gli istituti statistici operanti nel territorio regionale, entro il 2020, una rilevazione statistica straordinaria in ordine alla consistenza e all'ubicazione nel territorio regionale delle minoranze linguistiche friulana, slovena e tedesca.

1-ter. Ogni cittadino italiano residente nella regione Friuli Venezia Giulia, non interdetto per infermità di mente e avente un'età minima di quattordici anni, deve rendere una dichiarazione, in forma ano-

nima, di appartenenza a uno dei gruppi linguistici friulano, sloveno o tedesco.

1-quater. La rilevazione di cui al comma 1-*bis* è successivamente inclusa nei censimenti delle popolazioni e delle abitazioni effettuati dall'ISTAT.

1-quinquies. Il Comitato, tenuto conto dei dati rilevati dall'ISTAT ai sensi del comma 1-*bis*, predispone la tabella di cui al comma 1 entro dodici mesi dalla data della loro pubblicazione.

1-sexies. Qualora il Comitato non predisponga la tabella di cui al comma 1 nel termine di cui al comma 1-*quinquies*, la medesima è predisposta, entro i successivi sei mesi, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni interessate e tenendo conto del lavoro svolto dal Comitato, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 25 ».

Art. 6.

(Modifiche dell'ambito territoriale)

1. All'articolo 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2 e 3 sono abrogati;

b) al comma 4, le parole: « sulla base della proposta del Comitato, » sono sostituite dalle seguenti: « su proposta del Comitato, formulata sulla base delle rilevazioni dell'ISTAT di cui all'articolo 4, comma 1-*quater*, ».



18PDL0063130